



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

SETTORE VIII – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**



REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

In adempimento a quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 ed in attuazione del decreto legislativo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento ha per oggetto:

- a) il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle pubbliche fognature;
- b) il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti produttivi i cui scarichi siano assimilabili a civili, allacciati alla pubblica fognatura, sia per quanto attiene la verifica dei limiti di accettabilità imposti dall'autorizzazione allo scarico che per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;
- c) il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari;
- d) le norme tecniche generali di allacciamento alla pubblica fognatura;
- e) la disciplina del conferimento di liquami auto-trasportati;
- f) la gestione amministrativa dell'utenza.

Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti, relativi alla stessa materia, che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

Art. 2 - Scopo del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- 1) stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle pubbliche fognature così come definite dall'art. 5, della legge regionale n. 27/86, e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
- 2) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
- 3) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature che per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di insediamenti produttivi, previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale n. 27/86 e dal decreto legislativo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.



TITOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 - Definizioni

Al fini dell'applicazione del presente regolamento sono formulate le definizioni di cui al seguenti punti:

- 1) **acque bianche:** per acque bianche si intendono le acque meteoriche;
- 2) **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamento di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- 3) **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- 4) **acque nere o acque reflue urbane:** si intendono acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in rete fognaria anche separate e provenienti da agglomerato;
- 5) **pubblica fognatura o rete fognaria:** complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere e ad allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche e quelle nere provenienti dalle attività umane;
- 6) **fognature separate** la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento, dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- 7) **canalizzazione interna di un edificio:** convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna. Convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale ubicato sulla pubblica via;
- 8) **canalizzazione esterna di un edificio:** opere necessarie per l'allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto di ispezione privato sulla proprietà o sulla pubblica via sino al collettore stradale o pubblica fognatura; rientrano nella superiore fattispecie anche le ipotesi in cui una condotta riunisca più edifici e li adduca alla fognatura centrale ;
- 9) **agglomerato:** area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
- 10) **Stabilimento industriale o, semplicemente stabilimento:** qualsiasi stabilimento a carattere industriale o artigianale nel quale si svolgano attività commerciali, industriali o artigianali che comportino la produzione, la trasformazione ovvero la utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. 3 dell'allegato 5, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- 11) **gestore del servizio idrico integrato:** il soggetto che in base alla convezione di cui all'art. 11 della Legge 05 gennaio 1994 n° 36 gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;



- 12) **Fanghi:** i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- 13) **Inquinamento** lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive od ostacolare altri usi legittimi delle acque;
- 14) **Valore limite di emissione o di accettabilità** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata o in peso per unità di tempo.
- 15) **Scarico continuo:** è uno scarico che permane per tutto il tempo di durata dei turni lavorativi svolti presso l'insediamento dal quale ha origine lo scarico.
- 16) **Scarico discontinuo periodico:** è uno scarico che viene attivato con periodicità nota e definita nel tempo durante lo svolgimento dei turni lavorativi presso l'insediamento dal quale ha origine lo scarico.
- 17) **Scarico discontinuo non periodico prevedibile:** è uno scarico che non si ripete a intervalli regolari nel tempo ma la cui attivazione può essere comunque ogni volta prefissata in anticipo.
- 18) **Scarico discontinuo non periodico non prevedibile:** è uno scarico che non si ripete a intervalli regolari nel tempo e la cui attivazione non può essere prefissata ogni volta in anticipo.
- 19) **Scarico accidentale:** è uno scarico che avviene improvvisamente per cause involontarie ed impreviste.

Ai fini dell'individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione alle norme, si distinguono:

- a) **scarico di insediamento civile:** scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegate tra loro in un'area determinata ed adibita a civile abitazione, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali;
- b) **scarico di insediamento produttivo assimilabile a civile:** scarico proveniente da uno o più edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, nonché attività commerciali o produttive i cui scarichi terminali rientrino nei limiti di accettabilità imposti dalla **tabella Allegato 1 del presente Regolamento** e, per i parametri non menzionati, nei limiti della **tabella 3 Allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 (scarichi in rete fognaria)**;
- c) **scarico di insediamento produttivo:** scarico proveniente da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente attività di produzione di beni.

La qualità degli scarichi di cui al punto **b)** deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

Art. 4 - Pubblicità

Copia del presente regolamento verrà depositata presso l'ufficio tecnico comunale per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.

Ogni cittadino può richiedere copia del presente regolamento all'Ufficio tecnico comunale, previo versamento della somma stabilita dall'Amministrazione comunale.



Art. 5 - Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di **acque reflue domestiche (civili o assimilabili a civili ai sensi art 28 comma 7 D.L.vo n° 152/99 e successive modifiche ed integrazioni)** aventi recapito diverso dalle fognature (**vedi tabella Allegato 1 al presente Regolamento**).

Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento.

Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno dalla notifica che verrà trasmessa, con provvedimento apposito, da parte dell'autorità comunale.

L'autorità comunale potrà imporre tempi più brevi, anche immediati, qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale.

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni, dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti.

Il comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni igienico-sanitarie, lo giudicasse necessario.

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.

Presso l'ufficio tecnico comunale viene tenuta, a libera visione del pubblico una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione.

Il sindaco è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti.

Le suddette modalità si applicano anche nel caso di attivazione di nuovi collettori fognari.

In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal comune a spese del proprietario. **Il costo sarà addebitato direttamente sulla prima bolletta utile aumentato del 6% (sei) per spese tecniche generali e della multa per inadempienza fissata in £ 500.000=, o notificato al proprietario se questi non si approvvigiona da pubblico acquedotto.**

Art. 6 - Sversamento delle acque bianche e nere

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.

Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

In caso di inottemperanza l'utente sarà obbligato alla modifica a sua cura e spese.

In caso di ulteriore inadempienza le opere saranno eseguite dal Comune a spese del proprietario.

Il costo sarà addebitato direttamente sulla prima bolletta utile aumentato del 6% (sei) per spese tecniche generali e della multa per inadempienza fissata in £ 500.000=, o notificato al proprietario se questi non si approvvigiona da pubblico acquedotto.



Art. 7 - Allacciamento con sollevamento

Quando è tecnicamente impossibile sversare i reflui in pubblica fognatura per gravità, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di sollevamento, presentando all'autorità comunale idonea documentazione dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché il dispositivo di emergenza e quanto altro richiesto dall'Ente gestore.

Art. 8 - Smaltimenti provvisori di acque reflue da insediamenti abitativi

Il Sindaco potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l'uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, previo autorizzazione dell'Amm.ne Provinciale (Organo di controllo), solo ed esclusivamente se verrà constatata l'impossibilità di scaricare nella rete fognante o nel caso in cui l'U.T.C. ritenga il condotto della pubblica fognatura fronteggiante l'immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parte di esse.

Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dalla tabella 3 Allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 (scarichi in acque superficiali).

Decaduti i motivi di eccezionalità il Sindaco imporrà l'obbligo di modificare ed adeguare il sistema di smaltimento.

Art. 9 - Autorizzazioni allo scarico provvisorio per cantieri di lavoro

Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Sindaco potrà consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro.

Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dal costruendo stabile.

La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità (giornaliera) dello scarico.

L'immissione provvisoria sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale proporzionalmente alla qualità e alla quantità del refluo nonché alla durata temporale dello scarico.

Art. 10 - Servitù fognaria

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del codice civile.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall'U.T.C.

In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti all'esame dell'U.T.C. e approvati dall'Organo Competente.

Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.



Art. 11 - Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura mediante un unico pozzetto.

Le acque di sversamento sui piazzali dell'insediamento produttivo, sia di lavaggio che meteoriche, saranno considerate acque nere pertanto andranno recapitate nella stessa tubazione delle acque reflue industriali ed addotte al misuratore di portata ubicato prima del pozzetto di ispezione.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dalle coperture o da grandi aree pavimentate dove non vi sia il rischio di sversamento di reflui, saranno considerate acque bianche e quindi addotte nella corrispondente tubazione, separate dalle acque nere e saranno collegate alla pubblica fognatura da un unico pozzetto diverso da quello delle acque nere.

Gli scarichi da insediamenti produttivi dovranno inoltre, essere dotati di due pozzetti per ognuna delle due linee bianca e nera, di cui uno ubicato sul suolo privato e l'altro sul suolo pubblico immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei reflui anche con strumentazione automatica (vedi Allegato disegno n° 4).

Art. 12 - Scarichi vietati

E' vietato immettere in pubblica fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati.

E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possano provocare depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letame, paglia o similari, scarti di macellazione, di cucina, di lavorazione della frutta e verdura, rifiuti anche se triturati, etc..) o aderire alle pareti; è altresì vietata l'immissione di reflui provenienti da cabine di verniciatura, da cicli di lavatura a secco, da bagni galvanici, da bagni di sviluppo fotografico e radiologico, di oli alimentari di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e similari, di oli minerali o combustibili, di reflui contenenti metalli pesanti in genere.

L'Amministrazione comunale provvederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo.

Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.

In caso di inadempienza le opere saranno eseguite dal Comune a spese del proprietario.

Il costo sarà addebitato direttamente sulla prima bolletta utile aumentato del 6% (sei) per spese tecniche generali e della multa per inadempienza fissata in £ 1.000.000=, o notificato al proprietario se questi non si approvvigiona da pubblico acquedotto.

Art. 12bis - Zone non servite da pubblica fognatura

E' consentito nelle zone sprovviste di pubblica fognatura o per fabbricati che distano dalla fognatura più vicina oltre 100 metri, provvisoriamente e fino alla realizzazione della fognatura, scaricare i reflui in pozzi neri stagni realizzati seguendo le norme tecniche di costruzione di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla GU n° 48 del 21.02.1977 (vedi Allegato n° 12).



I reflui così raccolti devono essere smaltiti periodicamente tramite Ditta autorizzata, a cura e spese dell'Utente che dovrà conservare la bolla ed esibirla a richiesta del personale dell'Ente Gestore.

In caso di sversamento sul suolo per inadempienza dell'utente si provvederà a diffidarLo ad intervenire entro massimo tre giorni, trascorsi infruttuosamente i quali il Comune provvederà direttamente a spese del proprietario. Il costo sarà addebitato direttamente sulla prima bolletta utile aumentato del 6% (sei) per spese tecniche generali e della multa per inadempienza fissata in £ 500.000=, o notificato al proprietario se questi non si approvvigiona da pubblico acquedotto.

In zone non servite da fognatura e per soli scarichi civili di fabbricati che distino dai fabbricati circostanti oltre 200 metri (in linea d'aria) è consentito l'uso di vasche settiche tipo Imhoff; lo scarico del liquame depurato in uscita dalle vasche Imhoff potrà avvenire:

- in un vicino impluvio naturale, se esistente;
- mediante dispersione nel terreno per sub irrigazione;
- mediante percolazione nel terreno per sub irrigazione con drenaggio per i soli terreni impermeabili.

Per le norme tecniche di costruzione si rimanda all'Allegato 12.

E' vietata la dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti.

E' vietato l'uso di vasche settiche di tipo tradizionale per le nuove costruzioni.

I fanghi raccolti devono essere smaltiti periodicamente tramite Ditta autorizzata, a cura e spese dell'Utente che dovrà conservare la bolla ed esibirla a richiesta del personale dell'Ente Gestore.

Se, a seguito di analisi di controllo sulla qualità dei liquami in uscita dalle vasche Imhoff, si riscontra il superamento dei valori di cui alla Tabella 3 del D. L.vo n° 152/1999 scarico in acque superficiali, l'Amministrazione provvederà ad applicare una multa di £ 200.000= (duecentomila) alla prima infrazione contestata e di £ 500.000= (cinquecentomila) in caso di reiterazione della infrazione. Essa sarà addebitata direttamente sulla prima bolletta utile o notificata al proprietario se questi non si approvvigiona da pubblico acquedotto



TITOLO 3 - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA

Art. 13 - Necessità dell'autorizzazione

Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati al sensi degli artt. 38, 39 e 40 della legge regionale n. 27/86 e del decreto legislativo n° 152/99 e successive modifiche ed integrazioni .

L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente al controllo.

Art. 14 - Autorità competente

L'Amministrazione è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura.

Per scarichi al di fuori della pubblica fognatura la richiesta va indirizzata alla Provincia Regionale.

Art. 15 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi esistenti

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già recapitano in pubblica fognatura, si intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento.

L'U.T.C. si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.

Art. 16 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili esistenti

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che, all'entrata in vigore del presente regolamento, recapitano in pubblica fognatura senza autorizzazione o con autorizzazione provvisoria tacita, devono entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento richiedere l'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.

I titolari di scarichi autorizzati devono adeguarsi entro sei mesi alle prescrizioni del presente regolamento pena la revoca.

Art. 17 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi nuovi

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi.

La richiesta deve essere presentata all'autorità comunale contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

L'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allaccio nella pubblica fognatura.

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato.

Art. 18 - Autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili nuovi.

Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, ad insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, dovranno essere rilasciate in conformità a quanto disposto dalla circolare assessoriale n. 5790/U del 13 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta



Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 13 maggio 1995) e del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni .

Art. 19 - Validità delle autorizzazioni allo scarico

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente verranno rilasciate in forma provvisoria e, solo dopo l'accertamento analitico dello scarico, in forma definitiva.

L'accertamento analitico verrà disposto ed eseguito dall'Ente Gestore con spese tutte a carico del richiedente a norma del successivo articolo.

Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.

Le richieste di rinnovo devono essere presentate un anno prima della scadenza della precedente autorizzazione e devono essere accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dell'indicazione della presunta quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.

Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti anche gli insediamenti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I titolari degli insediamenti civili, assimilabili a civili o produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, o ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi una nuova autorizzazione all'autorità competente nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 20 - Oneri di istruttoria

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli, delle analisi e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda da parte dell'U.T.C., secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico del richiedente.

L'Amministrazione determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, e provvede, completata l'istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Le somme della liquidazione definitiva saranno pagate dal richiedente prima del rilascio della autorizzazione definitiva.

In mancanza non si provvederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva e quella provvisoria si intenderà revocata.

Art. 21 - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, dovrà essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:

A -Elaborati grafici comprendenti:

- 1) pianta generale della proprietà in scala 1:500;
- 2) pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato con l'indicazione delle rete di distribuzione sotterranea, dall'immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli alla immissione nella fogna stradale quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;



- 3) sezione longitudinale, in scala 1:100, dell'allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla pubblica fognatura;
 - 4) pianta e sezioni, in scala adeguata, dei dettagli relativi all'immissione in pubblica fognatura;
 - 5) in planimetria, nel caso di insediamenti produttivi, deve essere chiaramente individuato il pozzetto di ispezione e prelievo campioni;
 - 6) sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
 - 7) disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, di cui all'art. 7 del presente regolamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;
 - 8) tutti i disegni devono essere corredati di adeguata legenda;
- B - Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai punti precedenti nella quale devono essere fornite le indicazioni seguenti:**
- a) area complessiva della proprietà;
 - b) superfici permeabili e impermeabili;
 - c) numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
 - d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'Amministrazione Comunale;
 - e) limitatamente agli insediamenti produttivi o industriali la tipologia dello scarico e le caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche di esso (eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) nonché relazione tecnica sul ciclo lavorativo e relativo progetto; (vedi art 46 del D. L.vo n° 152/99)
 - f) la fonte di approvvigionamento idrico e relativi quantitativi;
 - g) la quantità di acqua scaricata annuale, giornaliera e massima oraria;
 - h) caratteristiche qualitative nell'arco delle 24 ore dei reflui in uscita;
 - i) progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione in cui devono essere indicati: disegni, schemi e relazione di calcoli relativi ai sistemi di depurazione, descrizione del ciclo depurativo comprensivo di tutti i dati ingresso/uscita dall'impianto di depurazione, indicazione dei residui della depurazione e la loro destinazione finale;
 - j) scheda tecnica (allegato n° 8 del presente Regolamento);
- C - quietanza relativa al pagamento delle somme stabilite dall'Amministrazione comunale per i diritti di rilascio e di istruttoria e che in sede di prima attuazione è fissata in L. 200.000= (duecentomila).**
- D - Copia della concessione edilizia con relativa destinazione d'uso e/o certificato di agibilità e/o dichiarazione di non aver modificato la destinazione d'uso o realizzato opere abusive.**
- E - Modalità di smaltimento e copia della convenzione per lo smaltimento di eventuali reflui prodotti nell'espletamento dell'attività.**



F - Dichiarazione che al pozzetto di ispezione prelievo campione, indicato in planimetria, confluiscono tutte le acque reflue industriali derivanti dalle lavorazioni eseguite nell'insediamento produttivo.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche dopo l'avvenuta autorizzazione allo scarico, e fra l'altro: natura e quantitativi dei eventuali additivi utilizzati; il tipo di scarto ed i quantitativi delle singole tipologie di scarto, i luoghi di stoccaggio momentaneo ed i relativi volumi e la destinazione finale degli stessi e quanto altro ritenuto utile dall'Ente Gestore.

Art. 22 - Diniego dell'autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata:

- a) per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
- b) per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento e riportati nell'allegato 2;
- c) per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date.

Art. 23 - Inosservanza delle prescrizioni e revoca dell'autorizzazione allo scarico

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V° del D. L.vo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico, l'autorità competente al controllo procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- A. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- B. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- C. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- D. alla revoca dell'autorizzazione alla seconda violazione del superamento dei limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento, o al mancato adeguamento alle prescrizioni.

L'autorità competente può, in ogni momento revocare l'autorizzazione allo scarico, per accertate violazioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 24 - Corretto e razionale uso dell'acqua

I titolari degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che intendano recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare fin dall'attivazione dello scarico, oltre ai limiti fissati dal successivo titolo 4°, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui al decreto legislativo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni nonchè la normativa emanata dalla Regione Siciliana .

In particolare essi dovranno:



- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione al differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
- d) controllare la funzionalità delle reti di adduzione e scarico.

Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami adottati allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno predisporre adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

Nei complessi produttivi già allacciati alla pubblica fognatura, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente e comunque entro **un anno** dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 25 - Obbligo di installazione di contatore e strumentazione

Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'Ente Gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti; a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio l'Ente Gestore procederà all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

L'Ente Gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a cura e spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente Gestore guasti o blocchi.

L'Amministrazione potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico di tutti gli scarichi da insediamenti produttivi e industriali e/o degli scarichi potenzialmente pericolosi.

Per gli insediamenti produttivi e industriali è imposto un misuratore portata dei reflui in uscita con registratore in continuo e obbligo di comunicazione semestrale dei dati registrati su supporto cartaceo ed informatico in tabelle EXCEL. A tale obbligo si può derogare per le Ditte che si approvvigionano esclusivamente da pubblico acquedotto previo presentazione di dichiarazione da parte del Legale Rappresentante con autocertificazione a norma di Legge.



Le spese di installazione manutenzione e gestione di tutti gli strumenti di controllo, manuali o automatici (inclusi i campionatori o altro), richiesti dall'Ente Gestore, sono a carico del titolare dello scarico.

Art. 26 - Accertamenti e controllo

Al fine di verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, l'Amministrazione e/o l'Ente Gestore del servizio può predisporre, avvalendosi degli organi di controllo, campagne di indagini sugli scarichi degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.

In sede di accertamenti l'Ente Gestore può chiedere visione del registro di gestione del depuratore aziendale o dell'impianto di pretrattamento dove saranno annotati tutti i dati (quotidiani solo per gli insediamenti produttivi e industriali) relativi alla qualità dell'acqua depurata nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti e quanto altro ritenuto necessario secondo i disposti del D. L.vo n° 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente Gestore può imporre che i pozzetti di ispezione e prelievo dei campioni siano tali da consentire il campionamento con idonei strumenti di campionamento automatico.



TITOLO 4 - LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI

Art. 27 - Scarichi di insediamenti abitativi

Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.

Art. 28 - Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili

Sono assimilabili a civili e quindi accettati in pubblica fognatura senza alcun trattamento, gli scarichi di insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti dallo **Allegato n° 1 del presente Regolamento** e ne abbiano portate compatibili come precisato al precedente art. 22, lettera **a**). (Per la casistica vedi allegato n° 9 al presente Regolamento).

La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedano trattamenti.

Art. 29 - Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria

Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie, siano essi assimilabili a civili o no, devono essere sottoposti, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamenti di disinfezione (**per la casistica vedi Allegato n° 10 al presente Regolamento**).

Art. 30 - Scarichi di insediamenti produttivi

I reflui provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi in pubblica fognatura solo se sono conformi ai limiti di accettabilità fissati **dall'Allegato n° 2 al presente Regolamento** e, per i parametri non menzionati, ai limiti di cui alla **tabella 3 Allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 (scarichi in rete fognaria)** e successive modifiche ed integrazioni. (Per la casistica vedi allegato n° 9 al presente Regolamento).

L'Amministrazione o l'Ente Gestore del servizio di depurazione potranno imporre, motivandoli, limiti più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità dell'impianto di depurazione comunale o consortile.

Art. 31 - Impianti di pretrattamento o di depurazione

L'Amministrazione o l'Ente Gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui **agli artt. 28, 29 e 30 del presente Regolamento**, con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento o depurazione degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.

Gli impianti di pretrattamento o depurazione degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del servizio di fognatura e depurazione.

In caso di disattivazione o fermo dell'impianto di depurazione, anche accidentale, la ditta ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Ente Gestore e all'autorità di controllo ed annotarlo nell'apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione; dovrà interrompere l'attività produttiva a meno che non abbia la possibilità di accumulo provvisorio del liquame grezzo.

E' vietato in ogni caso lo sversamento in fognatura, anche solo momentaneo, del liquame grezzo.



La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l'ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione.

Art. 32 - Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.

E' in ogni caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Art. 32bis - Norme per le varie tipologie di scarico

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e o produttivi assimilati a civili sono soggetti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- gli scarichi di tipo discontinuo non periodico non prevedibile non sono consentiti per la impossibilità di eseguire il controllo;
- sono altresì proibiti gli scarichi accidentali;
- lo scarico deve avvenire nell'arco del normale orario di lavoro dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione qualora ricorrano motivate esigenze tecniche;
- quando lo scarico è di tipo discontinuo non periodico prevedibile, il titolare dello scarico ha l'obbligo di comunicare all'ufficio competente al controllo con almeno due (2) giorni di anticipo, la data e l'ora in cui verrà attivato lo scarico. La comunicazione dovrà essere effettuata tramite via telefonica o telefax ed annotata su apposito registro da parte di chi riceverà la comunicazione con l'obbligo per quest'ultimo di fornire immediatamente il proprio nominativo ed il numero di registrazione assegnato alla comunicazione qualora venga eseguita per via telefonica. Non è consentita l'effettuazione di uno scarico in carenza della preventiva comunicazione;
- quando lo scarico è di tipo discontinuo periodico, ogni variazione occasionale della periodicità indicata nel programma di scarico è soggetta a preventiva comunicazione all'ufficio competente al controllo con le modalità previste al capoverso precedente.

Viene fatta salva la potestà dell'Amministrazione di dettare ulteriori particolari prescrizioni anche per casi specifici, a seguito di motivati rapporti del personale addetto al prelievamento di campioni, se da tali rapporti si rilevi l'impossibilità tecnica di eseguire il campionamento di uno scarico, indipendentemente dalla tipologia. del medesimo.

Qualora si riscontrino scarichi vietati secondo le superiori disposizioni si procederà alla immediata revoca della autorizzazione allo scarico.



TITOLO 5 - MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

Art. 33 - Generalità

Il presente titolo regola gli allacciamenti degli scarichi alla pubblica fognatura, nonché le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.

Art. 34 - Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura dovranno essere sempre autorizzati dall'Amministrazione e dovranno essere sotto il diretto controllo dell'U.T.C.

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati e muniti di canne di ventilazione e secondo gli schemi definiti dal Comune.

Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il diametro degli imocchi predisposti o in ogni caso dovrà essere indicato dall'U.T.C. in assenza di tali imocchi.

Art. 35 - Prescrizioni tecniche

Gli scarichi di acque nere di edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi eccezionali.

Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno venire collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata (vedi disegno n° 1 allegato al presente Regolamento).

Un altro pozzetto, per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, sifonato e munito di canna di ventilazione, verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede o al confine con area pubblica (vedi disegno n° 3 allegato al presente Regolamento).

Art. 36 - Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili insistenti lungo le strade private.

Queste verranno considerate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.

Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.

Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.

L'Amministrazione comunale può costruire direttamente sia il collettore che gli allacciamenti, qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.

Il costo sarà addebitato direttamente sulla prima bolletta utile aumentato del 6% (sei) per spese tecniche generali e della multa per inadempimento fissata in £ 500.000=, o notificato al proprietario se questi non si approvvisiona da pubblico acquedotto.



Art. 37 - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato.

Il pozzetto di campionamento è quello esterno al perimetro aziendale.

Il pozzetto di campionamento deve avere le dimensioni minime di cm 50x50 interne nette, il tubo di arrivo del liquame da campionare deve essere più alto rispetto al fondo pozzetto di almeno 50 centimetri in modo da consentire il prelievo del campione in caduta; dovrà essere privo di decantazione (tubo di uscita allo stesso livello del fondo pozzetto).

I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.

L'Ente Gestore può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento, in questo caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.

Art. 38 - Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento sono di proprietà privata fino alla rete fognaria centrale.

Il Comune, a spese del titolare dello scarico, può realizzare e modificare l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico.

Nel caso di realizzazione o di ripristino di fognature stradali il Comune provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati che saranno automaticamente riconsegnate all'utente, rimanendone di sua esclusiva proprietà, senza ulteriore avviso o comunicazione.

Sono considerate opere di allacciamento anche i tratti di fognatura, ancorché costruiti o ricostruiti dal Comune, che corrono lungo i marciapiedi, o secondari, che riuniscono più pozzetti privati per addurli alla condotta principale centrale; in tal caso il tratto di allacciamento accomuna più utenti privati (vedi disegno n° 2 allegato al presente Regolamento).

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

E' facoltà dell'Ente competente emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 6% (sei) per spese tecniche generali e di una multa di £ 500.000= che saranno addebitati sulla prima bolletta utile o notificati al proprietario se questi non si approvvigiona da pubblico acquedotto.

Resta in ogni caso inteso che l'utente prima di qualunque intervento su suolo pubblico deve avvisare il Comune (Comando VV.UU., Ufficio Tecnico, etc.) chiedendo le



necessarie autorizzazioni e che le autorizzazioni presso qualunque altro Ente eventualmente interessato sono a totale cura e spese dell'utente.



TITOLO 6 - CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI

Art. 39 - Conferimenti ammessi (così modificato da Avviso di rettifica pubblicato in G.U.R.S. 2815/99, n. 25, p. 31)

L'allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti abitativi può essere ammesso purché vengano rispettate le norme del presente regolamento e ferme restando le modalità di cui al titolo IV° della L.R. n. 27/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Con le stesse modalità può essere ammesso l'allontanamento dei reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi e «non» compresi nell'allegato «D» del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché rispettino i limiti imposti dalla **tabella 3 Allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 (scarichi in rete fognaria) come modificata nello Allegato n° 2 del presente Regolamento.**

Art. 40 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico

Lo scarico dei liquami di cui al comma 1 del precedente articolo potrà essere effettuato direttamente all'impianto di depurazione centralizzato, oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dal Comune, con autorizzazione dell'Amministrazione.

Tali tombini dovranno essere dotati di lucchetto e tubo di accompagnamento.

L'Ente Gestore del servizio di fognatura e depurazione, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.

Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dall'Ente Gestore del servizio, **che controllerà e ritirerà copia del formulario di identificazione del rifiuto e potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato.**

I reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, potranno essere conferiti ad impianti di depurazione, solo dopo il parere favorevole dell'Ente Gestore del servizio di depurazione e previa verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla **tabella 3 Allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 (scarichi in rete fognaria) come modificata nell'Allegato n° 2 del presente Regolamento .**

L'Ente Gestore del servizio potrà imporre, se necessario, limiti più restrittivi.

L'Ente Gestore, in atto e fino alla realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di depurazione consortile, non potrà accettare l'immissione dei succitati reflui per l'attuale sottodimensionamento.

Art. 41 - Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico-sanitaria e ambientale, nonché il Sindaco competente per territorio.



La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 42 - Autorizzazioni e controlli analitici

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'autorizzazione allo scarico, di reflui provenienti da insediamenti abitativi e da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, mediante autobotte o autoespurgo attraverso pozzetti appositamente attrezzati o agli impianti di depurazione espressamente autorizzati al ricevimento di tali reflui, è subordinata ai pareri favorevoli degli Enti Gestori dei servizi di fognatura e depurazione previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali-quantitative del liquame stesso.

Copia di tale autorizzazione verrà tempestivamente trasmessa agli organi preposti alla vigilanza e al controllo individuati dall'art. 41 della legge regionale n. 27/86.

Il Sindaco ha la facoltà di sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimico-fisici e batteriologici al fine di verificare se il liquame corrisponde a quello per cui si è rilasciata l'autorizzazione.

Se tale corrispondenza non sussistesse il Sindaco o il personale a tal uopo autorizzato ha la facoltà di far sospendere le operazioni di scarico.



TITOLO 7 - SCARICHI CONTENENTI UNA O PIU' SOSTANZE DI CUI ALLE TABELLE 3A e 5 DELL'ALLEGATO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99

Art. 43 - Richiesta di autorizzazione allo scarico

Le utenze i cui scarichi contengano una o più sostanze di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico all'Ente Gestore del servizio.

Art. 44 - Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione allo scarico

L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo precedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista all'art. 21 del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:

- 1) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per numero massimo di giorni lavorativi;
- 2) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
- 3) l'eventuale sistema di misurazione del flusso;
- 4) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
- 5) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente e vanno predeterminate con carattere di generalità con provvedimento dirigenziale.

L'Amministrazione determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda.

L'Amministrazione stesso, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Art. 45 - Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui contenenti sostanze di cui tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99

a) Nuovi impianti

L'ente gestore rilascia l'autorizzazione allo scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto prescritto dall'art. 34 dello stesso decreto legislativo.

b) Impianti esistenti

Per gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti contenenti sostanze di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, la domanda di autorizzazione, ai sensi del precedente art. 43,



dovrà essere presentata all'ente gestore, entro **quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento** .

Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti **dalle superiori tabelle** , fermo l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute **nel decreto legislativo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni** , dovrà essere trasmesso contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico, un progetto di adeguamento che definisca le modificazioni che l'utente intenda realizzare nei processi produttivi e negli impianti di abbattimento degli inquinanti ed il tempo necessario per ricondurre lo scarico entro i valori limite.

L'autorità competente rilascia l'autorizzazione **entro otto mesi dalla presentazione della domanda** , in ogni caso, decorsi gli otto mesi senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare dello scarico è obbligato a porre in essere le modificazioni indicate nel progetto di adeguamento per il raggiungimento dei **valori limite indicati nelle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni** , con i tempi e i modi ivi previsti e ne dà comunicazione all'autorità competente.

L'autorità competente prescrive i tempi per l'adeguamento dell'impianto e l'eventuale installazione degli strumenti per il controllo automatico degli scarichi.

L'autorità competente, se rilascia l'autorizzazione allo scarico oltre il termine previsto, è tenuta a far salve le opere e i lavori già eseguiti dal titolare dello scarico in esecuzione del progetto di adeguamento.

Art. 46 - Revoca dell'autorizzazione allo scarico

L'autorità competente al rilascio ordina la sospensione dello scarico se non sono rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nell'autorizzazione, ovvero nel progetto predisposto dal titolare dello scarico, e constatata l'esecuzione, revoca la sospensione ovvero in difetto di adeguamento, vieta lo scarico.

Art. 47 - Autorizzazione in conformità ai piani di risanamento

Per le sostanze di cui alla **tabella 3A dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni** , l'autorità competente rilascia l'autorizzazione per i nuovi stabilimenti in conformità con i limiti previsti dalla **tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 per come modificata nell'allegato n° 2 del presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni** .

Per tutto quanto non specificato nel presente **titolo 7** si rimanda al decreto legislativo n° 133/92 del 27 gennaio 1992 pubblicato sulla GU supplemento ordinario n° 41 del 19 febbraio 1992 e al decreto legislativo n. 152/1999 del 11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.



TITOLO 8 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 48 - Canone

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto, agli enti gestori del servizio di fognatura e depurazione, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.

I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti, la seconda è determinata in rapporto alla quantità e, limitatamente agli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, alla qualità delle acque scaricate.

Art. 49 - Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti abitativi

Per i servizi di cui all'articolo precedente, relativamente a scarichi da insediamenti abitativi, è dovuta una tariffa formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La tariffa applicata è quella stabilita dall'autorità comunale competente che provvede ad aggiornarla periodicamente in funzione degli accresciuti costi di gestione e delle disposizioni in vigore.

Al fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume di acqua scaricata è fatto pari al 100% dell'acqua prelevata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Ente Gestore del servizio e **comunque ogni sei mesi** ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

Gli stessi, per la determinazione della quantità di acqua prelevata hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di misura.

Tale strumento deve essere ubicato in luogo accessibile per la lettura ed il controllo.

In caso di mancata o errata comunicazione sarà applicata una penale di £ 200.000 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di ritardo della comunicazione dalla scadenza. Qualora il ritardo ecceda i dodici mesi l'Ente Gestore può revocare l'autorizzazione allo scarico.

Canone dovuto dagli insediamenti civili

$$\text{Canone} = (C1 + C2) \times V \quad \text{in } \text{£/anno}$$

dove:

V = volume è pari al 100% del volume di acqua in metricubi consumato in un anno o del minimo contrattuale o di quello risultante da autocertificazione;

C1 = 170 £/mc è il canone di fognatura

C2 = 500 £/mc è il canone di depurazione.

Sono fatti salvi eventuali aumenti in base alla Legge vigente nel tempo.



Art. 50- Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili

Per i servizi di fognatura e depurazione, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità ed alla qualità dell'acqua scaricata.

Per il calcolo delle somme verranno utilizzate le formule tipo stabilite dal D.P.R. del 24 maggio 1977, che qui di seguito vengono riportate, ed i limiti minimi stabiliti dal D.A. n. 620/90 (pubblicato nella **G.U.R.S.** n. 31 del 30 giugno 1990).

Tariffa Totale

$$T_2 = T_f + T_d$$

Tariffa per il servizio di fognatura

$$T_f = F_2 + f_2 \times V$$

Tariffa per il servizio depurazione

$$T_d = [d_v + K_2 \times (O_i/O_f \times d_b + S_i/S_f \times d_f) + d_a] \times V$$

in cui:

T_2 tariffa totale (£/anno);

T_f tariffa fognatura (£/anno);

T_d tariffa depurazione (£/anno);

V volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (mc/anno).

F_2 = 25.000 £/mc tariffa fissa per utenza (£/anno)

f_2 = 190 £/mc coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (£/mc);

K_2 = 1 + valore assoluto di (COD/BOD₅-2)

coefficiente che assume di norma valore 1. Esso può assumere valori superiori a 1 per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alla peculiarità del singolo scarico industriale (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD₅ dei valori tipici dei liquami domestici). Detto coefficiente, infine, deve essere posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile comunale o intercomunale, rientrano nei riguardi dei materiali riducenti e dei materiali in sospensione nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente del suddetto impianto consortile;

d_v = 200 £/mc coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (£/mc);

d_b = 200 £/mc coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (£/mc);

d_f = 200 £/mc coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (£/mc);



- $d_a = 200 \text{ £/mc}$ coefficiente di costo per tenere conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diversi da materiali riducenti (£/mc). Detto coefficiente sarà posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto consortile, rientrino nei limiti di accettabilità previsti per l'affluente dell'impianto consortile (nella fattispecie nei limiti di cui alla Tabella allegato n° 1);
- O_i COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7) in mg/l;
- O_f COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto di depurazione dopo sedimentazione primaria, in mg/l;
- S_i materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7), in mg/l;
- S_f materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto di depurazione, in mg/l.

I parametri O ed S vanno riferiti a condizioni medie.

Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da Enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio.

Gli insediamenti produttivi hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'Ente Gestore la quantità e la qualità delle acque scaricate con cadenza semestrale, entro i termini stabiliti dallo stesso, per consentire l'applicazione della tariffa.

In caso di mancata o errata comunicazione sarà applicata una penale di £ 400.000 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di ritardo della comunicazione dalla scadenza. Qualora il ritardo ecceda i dodici mesi l'Ente Gestore può revocare l'autorizzazione allo scarico, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

Art. 51 - Riscossione

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988 n° 43 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 52 - Sanzioni e contenzioso - art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43

Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applicano le soprattasse previste dai superiori articoli e dalla normativa vigente.

Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni contenute nel D. L.vo 31 dicembre 1992 n° 546 e successive modifiche ed integrazioni.



**Art. 53 - Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili
proventi da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili**

Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente al conferimento di reflui mediante mezzi mobili, è dovuto un canone commisurato alla qualità e quantità dei liquami conferiti.

La tariffa verrà calcolata con le stesse modalità di cui [all'art. 50 del presente Regolamento](#).



TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 55 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo Comunale.



TITOLO 10- ALLEGATI

Allegato 1 - Limiti per l'assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili (Tabella 8 allegata alla LR n° 27/1986 modificata dal D. L.vo n° 152/99)

Parametri		Concentrazioni massime	
PH		6,5-9,5	
Temperatura	gradi	30	°C
Solidi sospesi totali		200	mg/L
BOD ₅ (come O ₂)		250	mg/L
COD (come O ₂)		500	mg/L
Max COD/BOD ₅		2,5	
Azoto totale come	N	30	mg/L
Azoto ammoniacale come	NH ₄	30	mg/L
Fosforo totale come	P	10	mg/L
Boro come	B	3	mg/L
Tensioattivi come	MBAS	10	mg/L
Grassi e oli vegetali ed animali		40	mg/L

I rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della [tabella Allegato 2 al presente Regolamento](#) .

La qualità degli scarichi deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

I superiori limiti non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.



Allegato 2 - Limiti di accettabilità per scarichi di insediamenti produttivi in pubblica fognatura

Oltre ai parametri di cui all'Allegato n° 1 al presente Regolamento, che si intendono qui trascritti e confermati, i limiti di accettabilità per gli altri parametri sono:

Parametri	Concentrazioni massime
Metalli e non metalli tossici totali	3 mg/L
Arsenico come AS	0,5 mg/L
Bario come Ba	10 mg/L
Cadmio come Cd	0,02 mg/L
Cromo totale come Cr	2 mg/L
Cromo VI come Cr	0,2 mg/L
Mercurio come Hg	0,005 mg/L
Nichel come Ni	2 mg/L
Piombo come Pb	0,2 mg/L
Rame come Cu	0,1 mg/L
Selenio come Se	0,03 mg/L
Stagno come Sn	3 mg/L
Zinco come Zn	0,5 mg/L
Fenoli come C ₆ H ₅ OH	0,5 mg/L
Solventi organici aromatici totali	0,2 mg/L
Solventi organici azotati totali	0,1 mg/L
Solventi clorurati totali	1 mg/L
Pesticidi clorurati	0,05 mg/L
Pesticidi fosforati	0,1 mg/L
Oli minerali (idrocarburi totali)	5 mg/L
Cianuri totali come CN	0,5 mg/L
Fluoruri come F	12 mg/L
Aldeidi come H-CHO	2 mg/L
Alluminio come Al	2 mg/L
Ferro come Fe	4 mg/L
Manganese come Mn	4 mg/L
Solfuri come H ₂ S	2 mg/L
Solfiti come SO ₃	2 mg/L
Boro come B	4 mg/L
Cloro attivo libero come Cl ₂	0,2 mg/L

I rimanenti parametri devono essere assenti o conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 Allegato 5 al D. L.vo n. 152/1999 (scarichi in fognatura).



Allegato 3 - Modello di domanda di autorizzazione allo scarico per insediamenti civili Abitativi con recapito in pubblica fognatura

Al Signor SINDACO del Comune
Barcellona P.G. (ME)

Il sottoscritto _____
Nato a _____ il _____
Codice Fiscale n° _____ residente in
via _____ n° _____ CAP _____ ,

CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dal proprio insediamento abitativo sito in _____
via _____ n° _____ ,

Si allegano i seguenti documenti e/o disegni:

DICHIARA

- 1) che l'immobile, oggetto della presente domanda, rispetta le normative ed i regolamenti vigenti in materia edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria;
- 2) che le opere di scarico sono state realizzate così come prescritto nell'autorizzazione all'allacciamento o nel progetto approvato o asseverato;
- 3) d'impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare funzionamento nel tempo;
- 4) di non modificare le quantità e le qualità degli scarichi senza aver richiesto ed ottenuto una nuova autorizzazione allo scarico;
- 5) di sollevare da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale per qualsiasi danno o inconveniente che possa verificarsi a seguito d'uso improprio o dell'introduzione di sostanze che possano danneggiare le condotte e gli impianti della fognatura Comunale o strutture o impianti di terzi;
- 6) che i dati riportati nella **scheda tecnica**, parte integrante della presente domanda, corrispondono a verità;
- 7) d'essere informato che, ai sensi della Legge sulla privacy (Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni), i dati personali contenuti nella presente domanda saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici del Comune in indirizzo ed utilizzati dai medesimi solo ai fini per i quali è stata presentata la presente domanda e per quanto stabilito dalle Leggi vigenti in materia d'inquinamento delle acque.

Il conferimento dei suddetti dati costituisce uno degli adempimenti obbligatori richiesti all'interessato che voglia ottenere l'autorizzazione riportata nell'oggetto della presente domanda.

Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge il sottoscritto manterrà in ogni momento il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in violazione di Legge.

SCHEDA TECNICA

A - NOTIZIE GENERALI

Codice utenza idrica _____ (rilevabile dalla bolletta consumi idrici)

Indirizzo di riscossione _____

Giorni di esercizio previsti nell'arco dell'anno N° gg _____

Numero di abitanti relativi allo scarico N° _____

B - FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO



Allegato 4 - Modello di domanda di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili con recapito in pubblica fognatura

Al Signor SINDACO del Comune
Barcellona P.G. (ME)

Il sottoscritto _____
Nato a _____ il _____
Codice Fiscale n° _____ residente in
via _____ n° _____ CAP _____ ,
nella sua qualità di: titolare - legale rappresentante - amministratore della Ditta
_____ con sede legale
in _____
via _____ n° _____, CAP _____,

CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti
dall'insediamento produttivo - insediamento produttivo assimilabile a civile ubicato in
_____ via _____ n° _____ ,
Codice ISTAT _____

Si allegano i seguenti documenti e/o disegni:

DICHIARA

- 1) che l'immobile, oggetto della presente domanda, rispetta/rispetterà le normative ed i regolamenti vigenti in materia edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria;
- 2) che le opere di scarico, eventualmente presenti, sono state realizzate così come previste dal progetto approvato o asseverato e come prescritto dall'eventuale autorizzazione all'allacciamento;
- 3) d'impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare funzionamento nel tempo;
- 4) di non modificare le quantità e le qualità degli scarichi, rispetto a quanto dichiarato nell'allegata **scheda tecnica** (vedi allegato n° 8 del presente Regolamento), senza aver richiesto ed ottenuto una nuova autorizzazione allo scarico;
- 5) di sollevare da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale per qualsiasi danno o inconveniente che possa verificarsi a seguito d'uso improprio o dell'introduzione di sostanze che possano danneggiare le condotte e gli impianti della fognatura Comunale o strutture o impianti di terzi;
- 6) che i dati riportati nella **scheda tecnica** (vedi allegato n° 8 del presente Regolamento), parte integrante della presente domanda, corrispondono a verità;
- 7) d'essere informato che, ai sensi della Legge sulla privacy (Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni), i dati personali contenuti nella presente domanda saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici del Comune in indirizzo ed utilizzati dai medesimi solo ai fini per i quali è stata presentata la presente domanda e per quanto stabilito dalle Leggi vigenti in materia d'inquinamento delle acque.

Il conferimento dei suddetti dati costituisce uno degli adempimenti obbligatori richiesti all'interessato che voglia ottenere l'autorizzazione riportata nell'oggetto della presente domanda.

Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge il sottoscritto manterrà in ogni momento il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in violazione di Legge.

Firmato _____



Allegato 5 - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti civili con recapito in pubblica fognatura

Autorizzazioni n° _____

Lì _____



**Municipio della Citta' di Barcellona Pozzo di Gotto
(Provincia di Messina)**

Ufficio Gestione Acquedotto -V SETTORE

IL DIRIGENTE

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.12.1934, N° 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 27 del 15.5.1986 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con Delibera _____ n. _____ del _____;

VISTO il D.lgs.vo 11.05.99 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la domanda in data _____ prot. n° _____ presentata da _____, Codice Fiscale _____ residente in _____ via _____ n° _____, per ottenere l'autorizzazione per eseguire i lavori di allacciamento del suo stabile alla condotta comunale di via _____, n° _____;

VISTA la quietanza n° _____ del _____ con la quale il/la predetto/a ha versato la somma di £ _____ per la tassa di allacciamento alla condotta comunale, più £ _____ per IVA al 20%;

VISTA la quietanza n° _____ del _____ con la quale il/la predetto/a ha versato la somma di £ _____ per deposito cauzionale a garanzia del ripristino del suolo stradale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico;

AUTORIZZA

Il/la Sig/a _____ ad eseguire i lavori di allacciamento alla condotta comunale di Via _____ per lo scarico delle acque reflue civili provenienti dal fabbricato sito in via _____ n° _____ ai sensi del D. L.vo n° 152 dello 11 maggio 1999, delle Leggi Regionali n° 27/86 e n° 58/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

- a) che il tracciato venga concordato con l'Ufficio Tecnico -Servizio Idrico Integrato;
- b) che siano seguite le direttive impartite dallo stesso Ufficio Tecnico per come riportato a tergo della presente autorizzazione e che ne costituiscono parte integrante;
- c) che l'utente acquisisca prima dell'inizio dei lavori il parere del Comando di Polizia Municipale;
- d) che l'utente dia tempestiva comunicazione, al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza della data di inizio dei lavori.

NON OTEMPERANDO ALLE CONDIZIONI SOPRA ESPOSTE NON SARA' RESTITUITO IL DEPOSITO CAUZIONALE.

La presente autorizzazione viene rilasciata per le opere da eseguirsi su suolo pubblico comunale, con salvezza di eventuali diritti di terzi o di Enti Amministrativi diversi ad ha validità di **15 giorni dalla data del rilascio.**

IL DIRIGENTE V° SETTORE



**UFFICIO TECNICO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
VIII° SETTORE**

A seguito del sopralluogo effettuato in _____
si esprime parere favorevole per eseguire i lavori di allacciamento alla condotta comunale
di via _____ per lo
scarico della acque reflue provenienti dal fabbricato sito in via
_____ n° _____

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. che gli scavi vengano eseguiti a mano senza impiego di escavatore;
2. che la tubazione utilizzata per l'allacciamento in fognatura sia di diametro minimo di mm 160 in grès, PVC tipo pesante, PEAD o ghisa per fognature;
3. che il ripristino avvenga secondo le modalità di seguito riportate:
 - a. riempimento e costipazione di materiale arido di cava o di torrente da eseguirsi in presenza dei funzionari tecnici del settore VIII;
 - b. formazione di strato di sottosuolo con conglomerato cementizio dosato a Kg 250 di cemento per uno spessore di cm 20 previo assestamento e compattazione del ripristino di cui sopra;
 - c. formazione di binder dello spessore minimo di cm 7, spessore reso dopo rullatura, e per una larghezza in ogni caso pari o superiore alla dismissione effettivamente eseguita;
 - d. formazione di manto di usura (tappetino) dello spessore minimo di cm 3, spessore reso dopo rullatura, e per una larghezza in ogni caso superiore a cm 100 rispetto alla dismissione effettivamente eseguita;
4. che le opere esistenti siano ripristinate, se danneggiate dai lavori, a cura e spese dell'utente;
5. che eventuale segnaletico orizzontale esistente sul tracciato venga ripristinata a cura e spese dell'utente;
6. che siano rispettati i dispositivi previsti dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso codice di cui alla G.U. n° 834 del 23.12.1992 in materia di installazione di opere o cantieri sulle strade;
7. che siano evidenziati i lavori in corso con limite di velocità, segnali luminosi e quanto altro necessario per evitare eventuali pericoli per l'incolumità pubblica;
8. in caso di impedimento nella esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore, che venga ripristinata immediatamente l'agibilità della strada.

Barcellona P.G., li _____

IL TECNICO RESPONSABILE



**Allegato 6a - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi
con recapito in pubblica fognatura - *Provvisoria***

Autorizzazione provvisoria n°

Lì _____



**Municipio della Citta' di Barcellona Pozzo di Gotto
(Provincia di Messina)**

Ufficio Tecnico VIII Settore - Servizio Ecologia e Protezione Civile

IL DIRIGENTE VIII SETTORE

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.12.1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera del C.I.T.A.I. del 4 Febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n° 39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 15 maggio 1986 n° 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con Delibera _____ n° ____ del _____ ;

VISTO il Decreto Legislativo n° 152 dello 11 maggio 1999;

VISTA l'istanza prot. n. _____ del _____ presentata dal/la Sig./a _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____, in qualità di _____ della Ditta _____, con sede legale a _____ in via _____ n° _____, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in _____, via _____ n° _____, destinato a _____ (tipo di attività e/o produzioni), codice ISTAT _____;

VISTA la documentazione a corredo della stessa:

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) dichiarazione del legale rappresentate che la costruzione e/o ristrutturazione dell'immobile è stata realizzata a seguito di C.E. n. _____ del _____ e che non sono state eseguite opere abusive in difformità alla C.E. rilasciata.

VISTO il parere tecnico del Servizio Idrico Integrato;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 45 del decreto legislativo 11.05.1999 n° 152, **per un periodo di gg.180 dalla data di rilascio**, la Ditta _____, sopra meglio generalizzata, a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo, in pubblica fognatura, per un presumibile quantitativo di _____ mc/anno, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella Allegato n° 2 del Vigente Regolamento, ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) _____
- b) _____
- c) _____



Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto obbligo altresì:

- a) produrre entro il termine perentorio di gg. 180 un certificato di analisi dei reflui di scarico; le analisi devono essere eseguite presso Laboratorio Autorizzato (citare estremi) a firma di professionista abilitato completo di verbale di prelievo che indichi data, ora, modalità di prelievo e quanto altro necessario;
- b) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- c) notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- e) dare tempestiva comunicazione, al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza della data di inizio della attività lavorativa.

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dei locali, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e di quanto altro prescritto dal D. L.vo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di accertata violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

IL DIRIGENTE



**Allegato 6b - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi
con recapito in pubblica fognatura - Definitiva**

Autorizzazioni n°

Lì _____



**Municipio della Citta' di Barcellona Pozzo di Gotto
(Provincia di Messina)**

Ufficio Tecnico VIII Settore - Servizio Ecologia e Protezione Civile

IL DIRIGENTE VIII SETTORE

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.12.1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera del C.I.T.A.I. del 4 Febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n° 39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 15 maggio 1986 n° 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con Delibera _____ n° ____ del _____ ;

VISTO il Decreto Legislativo n° 152 dello 11 maggio 1999;

VISTA l'istanza prot. n. _____ del _____ presentata dal/la Sig./a _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____, in qualità di _____ della Ditta _____, con sede legale a _____ in via _____ n° _____, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in _____, via _____ n° _____, destinato a _____ (tipo di attività e/o produzioni), codice ISTAT _____;

VISTA la precedente autorizzazione provvisoria n. ____ del _____;

VISTO il parere tecnico del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la *scheda tecnica* allegata (vedi allegato n° 8 del presente Regolamento) la dichiarazione del richiedente che i dati in essa contenuti corrispondono a verità e l'impegno a non modificare le quantità e le qualità degli scarichi, rispetto a quanto dichiarato in essa, senza aver richiesto ed ottenuto una nuova autorizzazione allo scarico;

VISTO il certificato di analisi dei reflui di scarico attestante che i valori dei parametri analizzati risultano inferiori a quelli massimi fissati dalla Tabella Allegato n° 2 al Regolamento vigente, rilasciato in data _____ dal laboratorio di analisi _____, di _____;

VISTA la documentazione a corredo della stessa:

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) dichiarazione del legale rappresentate che la costruzione e/o ristrutturazione dell'immobile è stata realizzata a seguito di C.E. n. _____ del _____ e che non sono state eseguite opere abusive in difformità alla C.E. rilasciata.

AUTORIZZA



ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 45 del decreto legislativo 11.05.1999 n° 152, la Ditta _____, sopra meglio generalizzata, a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo, in pubblica fognatura, per un presumibile quantitativo di _____ mc/anno, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella Allegato n° 2 del Vigente Regolamento, ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto obbligo altresì:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- c) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- d) dare tempestiva comunicazione, al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza della data di inizio della attività lavorativa;
- e) dare tempestiva e continua comunicazione dei dati necessari alla fatturazione per l'applicazione del canone di fognatura e depurazione al Servizio Amministrativo del Comune, ogni sei mesi.

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dei locali, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e di quanto altro prescritto dal D. L.vo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di accertata violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione ha validità quadriennale a partire dalla data di rilascio.

Il rinnovo della stessa dovrà essere richiesto con le stesse modalità di del rilascio prima della scadenza naturale della stessa.

IL DIRIGENTE



**Allegato 7a - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi
assimilabili a civili con recapito in pubblica fognatura -
Provvisoria**

Autorizzazione provvisoria n°

Lì _____



**Municipio della Citta' di Barcellona Pozzo di Gotto
(Provincia di Messina)**

Ufficio Tecnico VIII Settore - Servizio Ecologia e Protezione Civile

IL DIRIGENTE VIII SETTORE

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.12.1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera del C.I.T.A.I. del 4 Febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n° 39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 15 maggio 1986 n° 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con Delibera _____ n° ____ del _____ ;

VISTO il Decreto Legislativo n° 152 dello 11 maggio 1999;

VISTA l'istanza prot. n. _____ del _____ presentata dal/la Sig./a

_____, nato a _____

il _____ e residente a _____

in via _____ n° _____, in

qualità di _____ della Ditta

_____, con sede legale a

_____ in via _____ n° _____,

tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a civile ubicato in _____,

via _____ n° _____, destinato a

_____ (tipo di attività e/o produzioni), codice ISTAT

_____;

VISTA la documentazione a corredo della stessa:

a) _____

b) _____

c) _____

d) dichiarazione del legale rappresentate che la costruzione e/o ristrutturazione dell'immobile è stata realizzata a seguito di C.E. n. _____ del _____ e che non sono state eseguite opere abusive in difformità alla C.E. rilasciata.

VISTO il parere tecnico del Servizio Idrico Integrato;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 45 del decreto legislativo 11.05.1999 n° 152, **per un periodo di gg. 180 dalla data di rilascio**, la Ditta _____, sopra meglio generalizzata, a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a civile, in pubblica fognatura, per un presumibile quantitativo di _____ mc/anno, a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella Allegato n° 1 del Vigente Regolamento, ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:

a) _____



- b) _____
c) _____

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto obbligo altresì:

- a) produrre entro il termine perentorio di gg. 180 un certificato di analisi dei reflui di scarico; le analisi devono essere eseguite presso Laboratorio Autorizzato (citare estremi) a firma di professionista abilitato completo di verbale di prelievo che indichi data, ora, modalità di prelievo e quanto altro necessario;
- b) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- c) notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- e) dare tempestiva comunicazione, al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza della data di inizio della attività lavorativa.

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dei locali, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e di quanto altro prescritto dal D. L.vo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di accertata violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

IL DIRIGENTE



Allegato 7b - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi assimilabili a civili con recapito in pubblica fognatura - Definitiva

Autorizzazioni n°

Lì _____



**Municipio della Citta' di Barcellona Pozzo di Gotto
(Provincia di Messina)**

Ufficio Tecnico VIII Settore - Servizio Ecologia e Protezione Civile

IL DIRIGENTE VIII SETTORE

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.12.1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera del C.I.T.A.I. del 4 Febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n° 39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 15 maggio 1986 n° 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con Delibera n° ____ del _____ ;

VISTO il Decreto Legislativo n° 152 dello 11 maggio 1999;

VISTA l'istanza prot. n. _____ del _____ presentata dal/la Sig./a _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____, in qualità di _____ della Ditta _____, con sede legale a _____ in via _____ n° _____, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a civile ubicato in _____, via _____ n° _____, destinato a _____ (tipo di attività e/o produzioni), codice ISTAT _____;

VISTA la precedente autorizzazione provvisoria n. ____ del _____;

VISTO il parere tecnico del Servizio Idrico Integrato;

VISTO il certificato di analisi dei reflui di scarico attestante che i valori dei parametri analizzati risultano inferiori a quelli massimi fissati dalla Tabella Allegato n° 1 al Regolamento vigente, rilasciato in data _____ dal laboratorio di analisi _____, di _____;

VISTA la documentazione a corredo della stessa:

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) dichiarazione del legale rappresentate che la costruzione e/o ristrutturazione dell'immobile è stata realizzata a seguito di C.E. n. _____ del _____ e che non sono state eseguite opere abusive in difformità alla C.E. rilasciata.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 45 del decreto legislativo 11.05.1999 n° 152, la Ditta _____, sopra meglio generalizzata, a recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo assimilabile a civile, in pubblica fognatura, per un presumibile quantitativo di _____ mc/anno, a condizione che



esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella Allegato n° 1 del Vigente Regolamento, ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) -----
- b) -----
- c) -----

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

E' fatto obbligo altresì:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare al Comune ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- c) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- d) dare tempestiva comunicazione, al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza della data di inizio della attività lavorativa.
- f) dare tempestiva e continua comunicazione dei dati necessari alla fatturazione per l'applicazione del canone di fognatura e depurazione al Servizio Amministrativo del Comune, ogni sei mesi.

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dei locali, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e di quanto altro prescritto dal D. L.vo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di accertata violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione ha validità quadriennale a partire dalla data di rilascio.

Il rinnovo della stessa dovrà essere richiesto con le stesse modalità di del rilascio prima della scadenza naturale della stessa.

IL DIRIGENTE



**Allegato 8 - Scheda tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico
per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili**

1. Individuazione dell'insediamento
 - 1.1. Cognome e nome del titolare
 - 1.2. Ragione sociale
 - 1.3. Sede legale
 - 1.4. Ubicazione ed indirizzo dell'insediamento
 - 1.5. Destinazione d'uso
 - 1.6. Codice ISTAT e classificazione analitica
 - 1.7. Nulla osta all'impianto (ex art. 5 legge regionale n. 181/81)
SI [] NO [] D.A. n. del
 - 1.8. Concessione edilizia n. del
2. Caratteristiche dell'insediamento
 - 2.1. Data inizio attività
 - 2.2. Superficie coperta
 - 2.3. Superficie scoperta impermeabile
 - 2.4. Superficie scoperta permeabile
3. Lavorazioni svolte
 - 3.1. Elenco delle produzioni e/o lavorazioni
 - 3.2. Elenco delle materie prime e semilavorati impiegati
 - 3.3. Lavorazione stagionale SI [] NO []
 - 3.4. Numero addetti
 - 3.5. Numero medio delle giornate lavorative nell'anno
 - 3.6. Numero giornate lavorative (per settimana)
 - 3.7. Numero mesi lavorativi (per anno)
4. Consumi idrici
 - 4.1. Denominazione fonti di approvvigionamento idrico
 - 4.2. Acqua prelevata da acquedotto in mc/giorno e in mc/anno
 - 4.3. Acqua prelevata da fiume, canale, lago o altro (specificare) n. punti e portata in mc/giorno e in mc/anno
 - 4.4. Acqua prelevata da pozzi n. e portata in mc/giorno e in mc/anno
 - 4.5. Quantità massima prelevata in mc/giorno e in mc/anno
 - 4.6. Percentuale di utilizzazione per processo, per servizi, per raffreddamento
5. Individuazione dello scarico
 - 5.1. Effluente totale scaricato in mc/giorno e in mc/anno
 - 5.2. Effluente delle lavorazioni in mc/giorno e in mc/anno
 - 5.3. Effluente servizi igienici in mc/giorno e in mc/anno
 - 5.4. Effluente impianto raffreddamento in mc/giorno e in mc/anno
 - 5.5. Acque meteoriche (stimate)
 - 5.6. Ricettore dello scarico (fognatura, corso d'acqua superficiale, sottosuolo, suolo o altro)
 - 5.7. Numero punti di scarico
 - 5.8. Riferimenti sulla planimetria dei punti di scarico
 - 5.9. Variabilità dello scarico nel tempo (continuo, discontinuo, saltuario) e nella portata (costante, variabile)
 - 5.10. Caratteristiche qualitative dello scarico



5.10.1. Conformità dello scarico ai limiti previsti da _____

5.10.2. Inquinanti presenti nell'effluente non previsti dalle tabelle del D. L.vo n°
152/99

6. Strumentazione automatica di controllo
 - 6.1. Misuratori di portata installati
 - 6.1.1. Al prelievo
 - 6.1.2. Allo scarico
 - 6.2. Analizzatori in continuo installati
 - 6.2.1. Parametri controllati
7. Impianto di depurazione
 - 7.1. Tipo di impianto
 - 7.2. Capacità di trattamento (mc/giorno)
 - 7.3. Fanghi prodotti (mc/giorno)
 - 7.4. Modalità di smaltimento
 - 7.4.1. In proprio (specificare come)
 - 7.4.2. Affidato a terzi (specificare trasportatore e smaltitore)
8. Scarico indiretto
 - 8.1. Volume (mc/anno)
 - 8.2. Modalità di smaltimento
 - 8.3. In proprio (specificare come)
 - 8.4. Affidato a terzi
 - 8.4.1. Trasportatore
 - 8.4.2. Smaltitore finale



Allegato 9 - Tipologia o casistica di insediamenti produttivi assimilabili a civili

Richiedono poco controllo e/o non necessitano di verifiche analitiche

- 1) Insediamenti scolastici o similari privi di mensa, escluso i laboratori annessi;
- 2) Commercianti in genere di prodotti finiti;
- 3) Studi professionali non medici e uffici commerciali in genere;
- 4) Ambulatori di medici generici o specialistici dove non si eseguono interventi
- 5) Supermercati privi di mensa;
- 6) Alberghi, pensioni, campeggi, bar e similari, privi di cucina;
- 7) Circoli ricreativi, luoghi di convegno o riunioni;
- 8) Impianti sportivi;
- 9) Attività di vendita di pasticceria, gelateria, gastronomia e affini, privi di cucina e/o laboratorio;
- 10) Le acque provenienti da Imprese di cui al comma 7 punti a) e b) dell'art. 28 del D. L.vo n° 152/1999.

Richiedono verifiche analitiche dopo autorizzazione provvisoria

- 1) Officine di riparazioni meccaniche
- 2) Officine di verniciatura
- 3) Officine di carrozzieri
- 4) Officine di lavorazioni del ferro
- 5) Officine lavorazione marmi, lavorazione pietre e similari
- 6) Alberghi, ristoranti, bar, tavole calde friggitorie e similari, con cucina o mensa
- 7) Case di cura o di riposo, scuole o insediamenti con mensa
- 8) Studi dentistici e laboratori odontotecnici
- 9) Studi fotografici e radiologici
- 10) Servizi per lavatura, tintura e stiratura e servizi affini ed ausiliari (barbieri, parrucchieri, imprese di pulizia, istituti di bellezza, stabilimenti termali e simili)
- 11) Lavanderie
- 12) Tipografie, litografie, serigrafie e similari
- 13) Autorimesse con stazioni di servizio e stazioni di servizio
- 14) Distributori di carburante con stazioni di servizio
- 15) Autolavaggi
- 16) Impianti per la produzione di energia elettrica
- 17) Stazioni di servizio ferroviarie e similari
- 18) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani e industriali ivi compresi gli impianti di smaltimento liquami e impianti per la produzione di acqua potabile;
- 19) Ospedali e case di cura, laboratori di analisi chimico cliniche biologiche e altre attività similari
- 20) Farmacie con laboratorio
- 21) Laboratori tecnici e di analisi anche annessi alle strutture scolastiche
- 22) Laboratori di pittura e restauro
- 23) Attività di imbottigliamento di sostanze alimentari (acqua, birra, bibite varie e similari)
- 24) Altri insediamenti sedi di attività di servizio similari a quelle sopraindicate e che diano pertanto origine alle stesse tipologie di scarico.
- 25) Le acque provenienti da Imprese di cui al comma 7 punti c) e d) dell'art. 28 del D. L.vo n° 152/1999



Tutti gli altri insediamenti non contemplati nelle superiori tipologie o casistica seguono le procedure proprie degli insediamenti produttivi.



Allegato 10 - *Tipologia o casistica di insediamenti attività sanitarie*

Rientrano nelle tipologie previste dall'art 29 del presente Regolamento:

1. Ospedali
2. Cliniche
3. Case di cura o di riposo
4. Laboratori di analisi o di preparazione medicine
5. Studi di odontoiatria e similari
6. Ambulatori di medici generici o specialistici dove si eseguono interventi

Sono esclusi dalle tipologie di cui all'art 29 del presente Regolamento

1. Farmacie prive di laboratorio
2. Ambulatori di medici generici o specialistici dove non si eseguono interventi
3. Case di riposo prive di ambulatorio medico



Allegato 11 - *Disegni*

Sono allegati al presente Regolamento, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti disegni:

[Disegno n° 1](#) : Scarichi recapitanti nella fognatura comunale di utenze civili abitative

[Disegno n° 2](#) : Opere di allacciamento in fognatura a carico dei privati

[Disegno n° 3](#) : Particolare pozzetto sifonato

[Disegno n° 4](#) : Particolare pozzetto ispezione e prelievo campioni per insediamenti produttivi



Allegato 12 - DELIBERA C.I.T.A. 04.02.1977 (stralcio) - Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc.

1. GENERALITA'

Le norme che seguono si applicano ai sistemi di smaltimento di nuova realizzazione; quelli esistenti dovranno adeguarsi ad esse, per quanto possibile, secondo le disposizioni che saranno impartite dalle autorità locali.

I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, quindi solo liquami domestici, con esclusione di immissione di acque meteoriche.

Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo, può avvenire in particolare mediante:

- a) accumulo e fermentazione (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale, suo interrimento o immissione in concimaia, od altro idoneo smaltimento;
- b) chiarificazione ed ossidazione: con chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili).

2. POZZI NERI

I pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30÷40 litri giornalieri pro capite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia.

Dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, in modo da proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda da infiltrazioni, da rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico per aspirazione dell'intero contenuto; saranno interrati e posti all'esterno dei fabbricati a distanza di almeno 50 cm da muri di fondazione ed almeno 10 m da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile.

Il proporzionamento sarà stabilito tenendo presente una capacità di 300÷400 litri per utente per un numero di utenti in genere non superiore a 18÷20 persone.

E' opportuno l'abbinamento di due pozzi con funzionamento alternato; lo svuotamento periodico, mediante aspirazione con pompa mobile consentirà il trasferimento in carro botte in zone idonee all'interrimento o in concimaia, in quei casi ove le condizioni locali e le colture lo consentano, o consentirà altro idoneo smaltimento, secondo quanto ammesso dalla normativa sullo smaltimento dei fanghi.

3. VASCHE SETTICHE DI TIPO TRADIZIONALE

(Non accettabili per nuove installazioni; i parametri che seguono si riportano per una valutazione delle installazioni esistenti).

Le vasche settiche di tipo tradizionale, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrate ed avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare cattivi odori.

Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.

L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio.

Il proporzionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità per sedimento che si accumula al fondo (5 ÷ 10 litri per utente); la capacità media è per 10÷15 persone, con dotazione di 150÷200 litri pro capite al giorno (che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici, officine).

L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all'anno ed il materiale estratto viene trasportato con carro-botte in idonee zone per l'interrimento (il materiale ha subito una fermentazione putrida) o in altra idonea sistemazione.

4. VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF



Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrato, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'adeguata raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.

Devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche tradizionali.

Nel proporzionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4÷6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti.

Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40÷50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250÷300 litri complessivi.

Per il compartimento del fango si hanno 100÷120 litri pro capite, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180÷200 litri pro capite, con una estrazione all'anno. Per scuole, uffici e officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta con minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di conseguenza.

Il liquame grezzo entra con continuità, mentre quello chiarificato esce; l'estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da una a quattro volte l'anno; buona parte del fango viene asportato, essiccato all'aria e usato come concime, od interrato, mentre l'altra parte resta come innesto per il fango (all'avvio dell'impianto si mette calce); la crosta superiore del comparto fango ed il materiale galleggiante sono, come detto, asportati ed interrati o portati ad altro idoneo smaltimento.

5. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta perviene in vaschetta in muratura o in calce-struzzo a tenuta con sifone di cacciata, per l'immissione nella condotta o rete disperdente, di tipo adatto al liquame di fogna.

La condotta disperdente è in genere costituita da elementi tubolati di cotto, grès, calcestruzzo o cemento amianto, di 10÷12 cm di diametro e lunghezza di 30÷50 cm, con estremità tagliate dritte e distanziate di 1÷2 cm, coperta superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.

La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, prima dell'assettamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea.

La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

Le trincee con condotte disperdenti sono poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri.

Lo sviluppo della condotta disperdente, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

- sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per abitante;
- sabbia grossa e pietrisco: 3 m per abitante;
- sabbia sottile con argilla: 5 m per abitante;
- argilla con un po' di sabbia: 10 m per abitante;
- argilla compatta: non adatta.

La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve essere di circa 30 metri.

Per l'esercizio si controllerà, di tanto in tanto, che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso; occorre effettuare nel tempo il controllo del livello della falda.



6. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, tramite condotta a tenuta, perviene al pozzo di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni o calcestruzzo, privo di platea. Nella parte inferiore che attraversa il terreno permeabile si praticano feritoie nelle pareti o si costruisce la parte in muratura a secco; al fondo, in sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore orizzontale di circa mezzo metro; in prossimità delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco in pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante.

La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini, al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con soprassetto per evitare ogni avvallamento e si adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante. Si pongono dei tubi di aerazione in cemento amianto di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco.

I pozzi assorbenti debbono essere lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.

La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdenti in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri.

Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:

- sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante;
- sabbia fina: 1,5 mq per abitante;
- argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante;
- argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante;
- argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante;
- argilla compatta impermeabile: non adatta.

La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo.

La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte il diametro dei pozzi.

Per l'esercizio si controllerà di tanto in tanto che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verificano impantanamenti nel terreno circostante; occorre controllare nel tempo il livello massimo della falda; se i pozzi sono due si alterna il funzionamento in genere ogni quattro-sei mesi.

7. PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE CON DRENAGGIO - PER TERRENI IMPERMEABILI

Il liquame, proveniente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta, perviene nella condotta disperdente. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1,0 ÷ 1,5 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.

Le due condotte, aventi in genere pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da elementi tubolari di cotto, grès, calcestruzzo o cemento amianto del diametro di circa 10÷12 cm, aventi lunghezza di circa 30÷50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 cm, coperte superiormente da tegole o da elementi di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco e del terreno dello scavo, che ricoprirà la trincea con idoneo soprassetto per evitare avvallamenti; si dovranno usare precauzioni affinché il terreno di rinterro non vada a riempire i vuoti prima dell'assestamento.

Tubi di aerazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati due ÷ quattro metri l'uno dall'altro.

La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.



La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.

Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in due ÷ quattro metri per utente. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.

Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo.



TITOLO 1 - OGGETTO E FINALITA DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	2
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 - Scopo del regolamento.....	2
TITOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 - Pubblicità.....	4
Art. 5 - Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura.....	5
Art. 6 - Sversamento delle acque bianche e nere.....	5
Art. 7 - Allacciamento con sollevamento.....	6
Art. 8 - Smaltimenti provvisori di acque reflue da insediamenti abitativi.....	6
Art. 9 - Autorizzazioni allo scarico provvisorio per cantieri di lavoro.....	6
Art. 10 - Servitù fognaria.....	6
Art. 11 - Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.....	7
Art. 12 - Scarichi vietati.....	7
Art. 12bis – Zone non servite da pubblica fognatura.....	7
TITOLO 3 - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA.....	9
Art. 13 - Necessità dell'autorizzazione.....	9
Art. 14 - Autorità competente.....	9
Art. 15 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi esistenti.....	9
Art. 16 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili esistenti	9
Art. 17 - Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi nuovi.....	9
Art. 18 - Autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili nuovi.	9
Art. 19 - Validità delle autorizzazioni allo scarico.....	10
Art. 20 - Oneri di istruttoria.....	10
Art. 21 - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura	10



<u>Art. 22 - Diniego dell'autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 23 - Inosservanza delle prescrizioni e revoca dell'autorizzazione allo scarico.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 24 - Corretto e razionale uso dell'acqua.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 25 - Obbligo di installazione di contatore e strumentazione.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 26 - Accertamenti e controllo.....</u>	<u>14</u>
<u>TITOLO 4 - LIMITI DI ACCETTABILITA DEGLI SCARICHI.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 27 - Scarichi di insediamenti abitativi.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 28 - Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 29 - Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 30 - Scarichi di insediamenti produttivi.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 31 - Impianti di pretrattamento o di depurazione.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 32 - Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 32bis - Norme per le varie tipologie di scarico.....</u>	<u>16</u>
<u>TITOLO 5 - MODALITA TECNICHE DI ALLACCIAMENTO.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 33 - Generalità.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 34 - Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 35 - Prescrizioni tecniche.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 36 - Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 37 - Scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 38 - Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione.....</u>	<u>18</u>
<u>TITOLO 6 - CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 39 - Conferimenti ammessi (così modificato da Avviso di rettifica pubblicato in G.U.R.S. 2815/99, n. 25, p. 31).....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 40 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 41 - Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 42 - Autorizzazioni e controlli analitici.....</u>	<u>21</u>
<u>TITOLO 7 - SCARICHI CONTENENTI UNA O PIU' SOSTANZE DI CUI ALLE TABELLE 3A E 5 DELL'ALLEGATO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 43 - Richiesta di autorizzazione allo scarico.....</u>	<u>22</u>



<u>Art. 44 - Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione allo scarico.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 45 - Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui contenenti sostanze di cui tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 46 - Revoca dell'autorizzazione allo scarico.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 47 - Autorizzazione in conformità ai piani di risanamento.....</u>	<u>23</u>
<u>TITOLO 8 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 48 - Canone.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 49 - Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti abitativi.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 50 - Canone dovuto per le acque proventi da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 51 - Riscossione.....</u>	<u>26</u>
<u>Art. 52 - Sanzioni e contenzioso - art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.....</u>	<u>26</u>
<u>Art. 53 - Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili proventi da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili.....</u>	<u>27</u>
<u>TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</u>	<u>28</u>
<u>Art. 54 - Rinvio.....</u>	<u>28</u>
<u>Art. 55 - Entrata in vigore.....</u>	<u>28</u>
<u>TITOLO 10 - ALLEGATI.....</u>	<u>29</u>
<u>Allegato 1 - Limiti per l'assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili (Tabella 8 allegata alla LR n° 27/1986 modificata dal D. L.vo n° 152/99).....</u>	<u>29</u>
<u>Allegato 2 - Limiti di accettabilità per scarichi di insediamenti produttivi in pubblica fognatura.....</u>	<u>30</u>
<u>Allegato 3 - Modello di domanda di autorizzazione allo scarico per insediamenti civili Abitativi con recapito in pubblica fognatura.....</u>	<u>31</u>
<u>Allegato 4 - Modello di domanda di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili con recapito in pubblica fognatura.....</u>	<u>33</u>
<u>Allegato 5 - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti civili con recapito in pubblica fognatura.....</u>	<u>34</u>
<u>Allegato 6a - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi con recapito in pubblica fognatura - Provvisoria.....</u>	<u>36</u>
<u>Allegato 6b - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi con recapito in pubblica fognatura - Definitiva.....</u>	<u>38</u>
<u>Allegato 7a - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi assimilabili a civili con recapito in pubblica fognatura - Provvisoria.....</u>	<u>40</u>



<u>Allegato 7b - Modello di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi assimilabili a civili con recapito in pubblica fognatura - Definitiva.....</u>	<u>42</u>
<u>Allegato 8 - Scheda tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.....</u>	<u>44</u>
<u>Allegato 9 - Tipologia o casistica di insediamenti produttivi assimilabili a civili.....</u>	<u>46</u>
<u>Allegato 10 - Tipologia o casistica di insediamenti attività sanitarie.....</u>	<u>48</u>
<u>Allegato 11 - Disegni.....</u>	<u>49</u>
<u>Allegato 12 - DELIBERA C.I.T.A. 04.02.1977 (stralcio) - Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc.....</u>	<u>50</u>

